

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 472439)

LEGGE REGIONALE 15 marzo 2022, n. 6

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di affari istituzionali, enti e società regionali, cooperazione internazionale e di valorizzazione o alienazione del patrimonio immobiliare.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I***Disposizioni in materia di affari istituzionali*****Art. 1****Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54****"Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"".**

1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, è abrogata.

Art. 2**Modifica della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 "Garante regionale dei diritti della persona".**

1. L'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 è sostituito dal seguente:

"Art. 6***Trattamento economico.***

1. *L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione da assumere entro quindici giorni dalla prestazione del giuramento di cui all'articolo 3, comma 3, provvede a definire l'indennità da corrispondere al Garante, determinandola con riferimento alle funzioni e ai compiti attribuiti, in misura non superiore al 60 per cento dell'indennità di carica di cui all'articolo 1, comma 1 e dell'indennità di funzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e successive modificazioni.*

2. *Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, spetta al Garante che non risiede a Venezia, per ogni giornata in cui si reca presso la sede dell'Ufficio del Garante, il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate mediante servizi pubblici di linea o, qualora faccia uso del proprio mezzo di trasporto, il rimborso delle spese di viaggio calcolato applicando l'indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo della benzina senza piombo, come rilevato nel primo giorno utile del mese dal sito del Ministero dello sviluppo economico e comprensivo degli eventuali pedaggi autostradali sostenuti; spetta altresì al Garante che, per ragioni attinenti all'Ufficio, si reca in località diverse da quelle di residenza, il trattamento economico di missione previsto dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5."*

2. In prima applicazione della disciplina di cui al presente articolo, e con decorrenza di effetti dalla data di giuramento del Garante, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assume la deliberazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 come sostituito dal presente articolo.

Art. 3**Modifica all'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".**

1. All'inizio del comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, come sostituito dall'articolo 25 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, sono inserite le parole: *"Fatta salva la possibilità di nomina o designazione, per un*

terzo mandato, dei componenti dell'organo di amministrazione di una società di capitali,".

Art. 4

Inserimento dell'articolo 31 bis "Disposizioni in materia di attività negoziata" alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".

1. Dopo l'articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione" è inserito il seguente Titolo:

*"TITOLO II BIS
Attività negoziata*

*CAPO I
Procedure di attività negoziata*

*Art. 31 bis
Disposizioni in materia di attività negoziata.*

1. Al fine di raccordare le azioni e le attività utili per la realizzazione di opere o interventi ricadenti nel territorio regionale che richiedono processi decisionali da parte di una molteplicità di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati, la Giunta regionale, valutato il rilevante interesse regionale dell'opera o dell'intervento, qualora ne ravvisi l'opportunità in relazione alle esigenze del procedimento ed alla comune linea d'azione da perseguire, può promuovere la costituzione di tavoli tecnici, anche tematici, allo scopo di acquisire una posizione comune definita mediante gli appositi strumenti concertativi, di semplificazione o di programmazione negoziata previsti dalla normativa vigente.

2. I tavoli tecnici di cui al comma 1 sono coordinati dalla struttura regionale in materia di enti locali che ne assicura la funzionalità organizzativa svolgendo il ruolo di segreteria tecnica e sono attivati dalle strutture competenti in relazione all'opera o intervento da realizzare al fine di definire l'attività propositiva e concertativa secondo modalità organizzative fissate con il provvedimento di costituzione del tavolo.

3. Ai fini della valutazione del rilevante interesse regionale, la Giunta regionale può avvalersi del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) di cui all'articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".

4. La Giunta regionale prende atto degli esiti derivanti dai tavoli tecnici di cui al comma 1 e assume le iniziative necessarie al fine di conseguire gli obiettivi previsti dal presente articolo."

Art. 5

Modifica dell'articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale".

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" è aggiunta la seguente frase: *"Al responsabile del gruppo consiliare con incarico formale di coordinamento funzionale di almeno tre gruppi o di almeno due gruppi a cui aderisce un minimo di 20 consiglieri, costituitisi in intergruppo ai sensi dei rispettivi regolamenti interni di cui all'articolo 23 del regolamento del Consiglio regionale può essere attribuito, su richiesta del Presidente dell'intergruppo, il trattamento economico pari a quello previsto dal comma 6 dell'articolo 43."*

*CAPO II
Disposizioni in materia di enti e società regionali*

Art. 6

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali".

1. Alla rubrica dell'articolo 14 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 dopo le parole: *"enti regionali"* sono aggiunte, infine, le seguenti: *"e deleghe di funzioni"*.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Al fine di garantire l'efficienza dell'attività amministrativa, anche in relazione alla sua complessità ed agli obiettivi da conseguire, gli enti regionali di cui al comma 1, nell'ambito dei rispettivi regolamenti organizzativi sottoposti al controllo ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e

di controllo sugli enti amministrativi regionali" e dell'articolo 15, comma 3, lettera a) della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)" o comunque sottoposti al controllo dell'amministrazione regionale secondo le rispettive leggi di settore, possono prevedere la delega da parte del direttore di proprie funzioni ad altro dirigente del medesimo ente regionale, che assume la denominazione di Vicedirettore, in analogia a quanto previsto dall'articolo 9, comma 5 bis, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"".

Art. 7

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 "Società regionale "Infrastrutture Venete s.r.l." per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna".

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 le parole: *"in regime di in house providing,"* sono soppresse.

Art. 8

Modifica all'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 "Norme in materia di società partecipate da enti regionali".

1. All'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 le parole: *"la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39"* sono sostituite dalle seguenti: *"l'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39"*.

Art. 9

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto".

1. All'articolo 18 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica le parole: *"e le società partecipate"* sono soppresse;
- b) il comma 2 è abrogato.

Art. 10

Abrogazione degli articoli 19 e 20 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto".

1. Gli articoli 19 e 20 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 sono abrogati.

CAPO III

Disposizioni in materia di cooperazione internazionale

Art. 11

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile".

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21, è aggiunta la seguente:

"d bis) la partecipazione a progetti di cooperazione internazionale attuati in collaborazione con enti territoriali di Stati esteri, organizzazioni internazionali, organizzazioni intergovernative e relative agenzie."

CAPO IV

Disposizioni in materia di valorizzazione o alienazione del patrimonio immobiliare

Art. 12**Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7
"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011".**

1. All'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: *"e degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti,"* sono soppresse.

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Tutte le operazioni di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà degli enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, sono sottoposti al controllo e vigilanza della Giunta regionale secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali" o dalle disposizioni sul controllo da parte dell'amministrazione regionale inserite nelle rispettive leggi di settore .".

c) dopo il comma 2, come sostituito dalla lettera b) del presente comma, è inserito il seguente:

"2 bis. Le alienazioni di beni immobili di proprietà regionale in favore di altri enti pubblici non economici per il perseguimento delle finalità istituzionali di questi ultimi sono autorizzate dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, anche se non comprese nel piano di valorizzazione e/o alienazione di cui al comma 1 e suoi successivi aggiornamenti.".

CAPO V**Disposizioni finali****Art. 13****Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 14**Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 15 marzo 2022

Luca Zaia

INDICE**CAPO I - Disposizioni in materia di affari istituzionali**

Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

Art. 2 - Modifica della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 "Garante regionale dei diritti della persona".

Art. 3 - Modifica all'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".

Art. 4 - Inserimento dell'articolo 31 bis "Disposizioni in materia di attività negoziata" alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".

Art. 5 - Modifica dell'articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale".

CAPO II - Disposizioni in materia di enti e società regionali

Art. 6 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali".

Art. 7 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 "Società regionale "Infrastrutture Venete s.r.l." per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna".

Art. 8 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 "Norme in materia di società partecipate da enti regionali".

Art. 9 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto".

Art. 10 - Abrogazione degli articoli 19 e 20 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto".

CAPO III - Disposizioni in materia di cooperazione internazionale

Art. 11 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile".

CAPO IV - Disposizioni in materia di valorizzazione o alienazione del patrimonio immobiliare

Art. 12 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011".

CAPO V Disposizioni finali

Art. 13 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 14 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 15 marzo 2022, n. 6

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Francesco Calzavara, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 21 dicembre 2021, n. 26/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 22 dicembre 2021, dove ha acquisito il n. 111 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 22 febbraio 2022;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Milena Cecchetto, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Vanessa Camani, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 8 marzo 2022, n. 6.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Milena Cecchetto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con il presente provvedimento, attesa la costante esigenza di dare ai settori produttivi e ai cittadini veneti strumenti normativi efficienti ed adeguati, si propone anche per l'anno 2022, in continuità con quanto avvenuto nel corso degli ultimi anni, l'approvazione di norme finalizzate a semplificare, mantenere o adeguare l'ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale, raggruppate per settori omogenei di materie a seconda della competenza delle singole Commissioni consiliari permanenti.

Nello specifico, il progetto di legge n. 111 interviene in materia di affari istituzionali, enti e società regionali, cooperazione internazionale e valorizzazione o alienazione del patrimonio immobiliare e si compone di n. 12 articoli, suddivisi in cinque capi.

Nel Capo I trovano collocazione tre articoli: il primo concerne l'abrogazione della lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 che reca la disciplina per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale; il che si traduce nell'eliminazione del potere autorizzativo, oggi posto in capo alla Giunta regionale, per l'indizione, da parte delle strutture competenti, delle procedure ad evidenza pubblica, lasciando tale attività esclusivamente nell'ambito gestionale spettante alla dirigenza.

I due articoli successivi sono stati inseriti nel testo in esito all'approvazione di altrettanti emendamenti al progetto di legge, depositati ed illustrati nel corso dell'esame svolto dalla commissione.

L'articolo 2 propone di modificare la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 relativa al “Garante regionale dei diritti della Persona”, sostituendo l'art. 6 della medesima - che stabilisce il trattamento economico di tale figura in misura fissa, alla stregua di una retribuzione per una prestazione lavorativa, anziché di un ufficio onorario qual è appunto quello del Garante - con un nuovo testo, che lascia all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il compito di definire l'entità dell'indennità, sempre mantenendo il rispetto dei medesimi limiti attualmente stabiliti dalla norma che si va a modificare. Anche relativamente al rimborso spese spettante al Garante, viene modificato il richiamato articolo 6, che lo stabilisce in misura fissa, eguale a quello dei consiglieri regionali, commisurandolo alle spese effettivamente sostenute e documentate, come previsto per i componenti del Comitato regionale per le Comunicazioni del Veneto.

L'articolo 3 modifica l'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” perseguendo un consolidamento della governance delle società partecipate dalla Regione del Veneto con riferimento alla scelta e conferma delle persone, da incaricare o già individuate, per la gestione delle medesime, adattando il vincolo previsto dal quarto comma del citato articolo 10 alla specificità degli incarichi di amministratore di una società di capitali, considerata in particolare la durata degli stessi, come definita dalla disciplina del codice civile.

Il Capo II contiene cinque articoli in materia di enti e società regionali.

L'articolo 4 reca novelle all'articolo 14 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 introducendo la possibilità per il Direttore degli enti regionali di delegare funzioni, in analogia a quanto previsto all'articolo 9, comma 5 bis della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.

L'articolo 5 sopprime nella legge regionale 14 novembre 2018, n. 40, istitutiva della società Infrastrutture Venete S.r.l., l'autoqualificazione della società quale società “in house”.

Gli articoli 6, 7 e 8 effettuano interventi di manutenzione sui testi vigenti: l'articolo 6 modifica la previsione normativa contenuta all'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 al fine di evitare duplicazioni e coordinare le diverse discipline regionali che si riferiscono alle società della Regione del Veneto e alle società partecipate dagli enti regionali; gli articoli 7 e 8 novellano la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 abrogando previsioni regionali che richiamano disposizioni statali non più vigenti in tema di contenimento della spesa pubblica.

Il Capo III interviene, tramite l'articolo 9, in materia di cooperazione internazionale, aggiungendo al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2018 n. 21, recante la disciplina regionale in materia, la possibilità per la Regione di partecipare a progetti di cooperazione internazionale attuati da determinati organismi ivi indicati.

Il Capo IV introduce, tramite l'articolo 10, modifiche al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 che reca la disciplina del piano di valorizzazione o alienazione del patrimonio immobiliare, al fine di eliminare dal predetto piano i beni di proprietà di enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, applicando al riguardo la normativa generale in materia di controlli di cui alla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 oppure quella contenuta nelle rispettive leggi di settore; inserisce inoltre un comma 2 bis concernente le alienazioni di beni immobili di proprietà regionale ad altri enti pubblici non economici, stabilendo che debbano essere autorizzate dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, anche se non comprese nel piano di valorizzazione e/o alienazione.

Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo V con due disposizioni finali: la prima (art. 11) contiene la clausola di neutralità finanziaria con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; la seconda (art. 12) prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Riassumendo, in conclusione, l'iter del provvedimento oggi all'esame di quest'Assemblea, d'iniziativa della Giunta regionale, va detto che è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 22 dicembre 2021, assumendo il numero 111 tra i progetti di legge depositati nel corso della legislatura ed assegnato il 29 dicembre in sede referente alla Prima Commissione.

Nella seduta del 12 gennaio 2022 è stato illustrato dall'Assessore alla programmazione, attuazione programma, rapporti con il Consiglio regionale, bilancio e patrimonio, affari generali, enti locali; in questa occasione è stato depositato ed illustrato l'emendamento che successivamente si è tradotto nell'articolo 2 del testo approvato per l'Aula.

Nella seduta del 16 febbraio è iniziato l'esame del testo; contestualmente è stato depositato ed illustrato l'emendamento poi tradottosi nell'articolo 3 del testo approvato per l'Aula.

Nella seduta del 22 febbraio, infine, la Prima Commissione ha concluso i propri i lavori approvando a maggioranza il provvedimento, comprensivo dei due articoli aggiuntivi di cui si è detto.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Bisaglia, Gerolimetto, Sandonà con delega Cestaro, Villanova), Liga Veneta per Salvini Premier (Cecchetto, Cestari, Corsi, Favero), Veneta Autonomia (Piccinini), Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Polato), Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza); si è astenuto il rappresentante del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Possamai Giacomo).";

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Vanessa Camani, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

come diceva la relatrice Cecchetto, la proposta di questi progetti di legge che definiamo ordinamentali è ormai una consuetudine della Regione del Veneto, per la verità non solo, che ogni anno va ad individuare una serie di provvedimenti che dovrebbero perseguire la cosiddetta “semplificazione”, intendendo sia il necessario coordinamento formale delle norme regionali con le disposizioni vigenti e le eventuali modifiche, sia, in parte, la semplificazione amministrativa, cioè la semplificazione dei procedimenti a cui è chiamata la Pubblica Amministrazione. Si tratta, dunque, di adeguamenti normativi che dovrebbero avere la finalità di rendere l'applicazione delle norme più aderenti alle intenzioni del legislatore e più efficaci per l'ottenimento degli obiettivi che ci si è proposti. Sono tutti provvedimenti che ad ogni modo non hanno nessun impatto sul bilancio regionale.

Si capisce, dunque, come, sebbene le cosiddette leggi ordinarie possano sembrare avere un impatto maggiore sulla vita dei cittadini, soprattutto quando portano con sé anche una previsione finanziaria, è altrettanto vero che anche l'adeguamento ordinamentale potrebbe e dovrebbe avere interesse nella vita dei cittadini, ma in realtà, perché questo avvenga, dovrebbe esserci la volontà del legislatore di pensare alla semplificazione amministrativa e all'adeguamento ordinamentale come ad una possibilità di rendere la vita dei cittadini e delle imprese più facile, possibilmente attraverso un'azione più semplificata dell'Amministrazione regionale.

Io l'ho già detto, lo dico e lo ripeto ogni volta che arrivano in quest'Aula gli ordinamentali, non sono particolarmente convinta dell'interpretazione che la Regione del Veneto dà della necessità di procedere ad adempimenti di questo genere. Primo, per la frequenza con cui ci sottoponete questi ordinamentali: piuttosto che farne uno ogni anno avrei preferito un provvedimento meno frequente, ma in grado davvero di essere un intervento legislativo organico, generale, che affronta i problemi veri delle persone di questa Regione.

Secondo, per l'organicità delle previsioni contenute nelle diverse leggi, perché anche il provvedimento di oggi, che si compone di 10 articoli, è tenuto insieme soltanto dal fatto che questi 10 articoli, direttamente o indirettamente, afferiscono ad alcune materie di competenza della Prima Commissione. Ma non c'è una lettura organica di quei 10 articoli che riguarda un comparto o un settore specifico della pubblica amministrazione: si va dalle partecipate alla cooperazione internazionale, dal Garante dei diritti della

persona al Piano delle alienazioni, argomenti totalmente scollegati che vengono messi insieme, in un unico provvedimento, perché riguardano materie che competono alla Prima Commissione Consiliare. Immaginatevi il cittadino che deve utilizzare le leggi per organizzare la propria vita personale o la propria vita imprenditoriale e deve cercare i provvedimenti dentro una legge che contiene di tutto. Ecco perché io credo - lo dico ogni volta - che la disomogeneità di questo intervento non sia utile: voglio semplificare e lo faccio facendo una legge piena di tutto e di niente. Non è coerente con lo scopo primario dello strumento.

Perché avviene questo, cioè perché non siamo in grado di prendere un argomento, un settore, un comparto e semplificarlo? Perché queste leggi ordinarie non nascono dalla volontà di intervenire in un comparto critico, in un settore difficile, in un ambito rispetto al quale cittadini e imprese ci hanno sottolineato le criticità; questi provvedimenti vengono utilizzati dalla Giunta per fare l'elenco delle necessità, per fare il giro di tutte le Direzioni chiedendo se c'è qualcosa da sistemare per inserirla poi nell'ordinamento. Tant'è che spesso torniamo più volte sulle medesime leggi e continuiamo a cambiarle senza però avere un pensiero che sia realmente finalizzato alla semplificazione e, dunque, anche in questo caso, la maggior parte degli interventi che ci proponete sono semplicissimi interventi tecnici. A livello nazionale si cambia una legge, adeguo la legge regionale. È utile, certo. È necessario? Sì. Ma va fatto ogni anno, con questa modalità, con provvedimenti onnicomprensivi? L'articolo 7 e l'articolo 8 hanno esattamente questa funzione: sono previste delle abrogazioni di pezzi di leggi regionali semplicemente perché è modificata la normativa nazionale. È una cosa che impatta abbastanza relativamente sulla necessità di semplificazione che, invece, i cittadini avrebbero, ma anche l'articolo 5, che riguarda un tema delicato e importante, come le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività istituzionale di Infrastrutture Venete e che forse meriterebbe una valutazione più generale, in realtà si limita alla modifica della definizione della modalità organizzativa di quell'Ente. E anche qua ci diremo: bene se è una modalità organizzativa che si cambia, perché è più funzionale al perseguimento dell'obiettivo istituzionale.

In realtà, noi passiamo dall'in house ad un'altra modalità semplicemente perché ci conviene dal punto di vista fiscale, perché attraverso l'Agenzia delle Entrate abbiamo appurato che se noi la chiamiamo in un modo piuttosto che in un altro, ci conviene dal punto di vista fiscale. Benissimo, se c'è un risparmio! Ma capite bene che siamo lontani mille anni luce dal voler impostare un ordinamento regionale funzionale allo svolgimento delle attività istituzionali attraverso le partecipate. Anche l'articolo 6, che riguarda le partecipate della Regione, direttamente o indirettamente, si limita anche in questo caso a una modifica del riferimento normativo, perché nel frattempo è cambiata la normativa nazionale.

A parte e oltre questi interventi tecnici, poi, ci sono quelli che potremmo definire adeguamenti che portiamo alla normativa regionale sulla base della cosiddetta esperienza applicativa. Quel famoso giro delle direzioni di cui si parlava prima: cosa ti serve, cosa manca, come la sistemiamo questa cosa. Anche in questo caso non c'è un'organicità degli interventi, non c'è un approccio generale rispetto al quale io decido di omogeneizzare le procedure organizzative. Non c'è una visione generale di come io voglio organizzare la funzione pubblica che esercito, ma c'è la sollecitazione della risoluzione di casi specifici che, ripeto, non riguardano le necessità dei cittadini e delle imprese ma riguardano esclusivamente gli uffici della Regione del Veneto.

Su questo permettetemi una riflessione. All'articolo 4 chiedete di poter concedere anche agli enti strumentali della Regione del Veneto la possibilità organizzativa di individuare la figura del vicedirettore con delega di responsabilità. Ora, premesso che l'ordinamento è un provvedimento che non ha impatto sul bilancio della Regione, immaginate gli enti che vorranno individueranno i vicedirettori e che naturalmente li pagheranno di più, dato che a una maggior responsabilità è giusto che corrisponda una maggiore remunerazione, senza però ricevere dalla Regione più contributi: questi aumenti di stipendi verranno praticamente coperti togliendo risorse dalle attività ordinarie. Su questo tema c'è una riflessione da fare, anche in riferimento alla mancanza di organicità e alla mancanza di pensiero su come organizzare le attività regionali, perché io non ho problemi a condividere l'opportunità di distribuire la responsabilità e i carichi di lavoro anche introducendo figure nuove come quella del vicedirettore, ma nemmeno mi sfugge che il vicedirettore in politica o negli incarichi politici è una poltrona in più. Ma lasciamo perdere questo aspetto e restiamo nel merito. Se la Regione del Veneto ritiene, avendo un'organizzazione complessa negli uffici direttamente gestiti come in quelli affidati agli enti strumentali, che oltre ai direttori può essere opportuna l'introduzione dell'ufficio del vicedirettore, va costruito un modello organizzativo che valga per tutti; ma invece no, il punto non è immaginare un'organizzazione funzionale all'erogazione del servizio pubblico, ma accontentare qualcuno creando qualche posto in più. Prima venite in Aula con la richiesta di istituire la figura del vicedirettore per le Segreterie di Giunta, dopo pochi mesi venite in Aula con la richiesta di istituire la figura del Vicedirettore per le Direzioni di area e dopo pochi mesi ancora venite in Aula con la richiesta di istituire la figura del Vicedirettore per gli enti strumentali della Regione. Va benissimo, è vostra responsabilità organizzare l'erogazione di beni e servizi pubblici, ma avete un'idea di come farlo? E, se ce l'avete, ce la potete raccontare in maniera organica?

Io, ripeto, non vorrei pensare male che questa invenzione di questi Vicedirettori sia fatta per dare un po' di incarichi in più. Ma dovete trasferirci un'idea di organizzazione del servizio pubblico e non, appunto, inserire, sulla base delle necessità specifiche, un provvedimento dopo l'altro come l'articolo 1, che torna per l'ennesima volta sulla grande questione della separazione delle funzioni tra la Giunta e la dirigenza pubblica. È una grande questione, non è facilmente risolvibile, che riguarda l'organizzazione dei servizi pubblici.

Ma ci sarà anche una logica rispetto alla quale, alla luce della modernità delle nuove discipline e delle nuove necessità di cittadini ed imprese, voi vi ponete il problema, una volta per tutte, di quali sono i compiti che hanno necessità più istituzionale o più politica e che devono necessariamente passare dalla Giunta, e quelli che, invece, possono essere considerati adempimenti tecnici, privi di elementi di discrezionalità e dunque possono essere affidati al dirigente. Ogni volta ci troviamo, invece, a intervenire nella definizione di questa separazione delle funzioni in maniera puntuale. Questa volta il riferimento è all'indizione dei bandi di gara, perché probabilmente c'è qualche ufficio che aveva fretta di fare questo provvedimento.

La stessa cosa vale per l'articolo 3, quello che riguarda il mandato alla dirigenza pubblica, che prima era limitato ai cosiddetti due mandati e che in questo provvedimento viene esteso ai tre, con l'equiparazione della normativa che il codice civile indica per i dirigenti delle società per azioni. Anche su questo parliamoci chiaro: io sono convinta che non ci sia nulla di sconvolgente nel dare questa possibilità ai dirigenti pubblici, ma anche qua, se invece il tema è generale e cioè ci si pone la questione che nel 2022 dobbiamo essere in grado di costruire una dirigenza pubblica all'altezza, costruita sulla base di percorsi professionali, di riscontri curriculari, di capacità e di competenze, allora si apre una discussione che già mi interessa di più e che dunque il vincolo dei due mandati, che era stato pensato per evitare che gli incarichi pubblici diventassero delle prebende a vita, allora può essere un'occasione per affrontare questo tipo di valutazione.

E allora non è soltanto discutere se deve durare due, tre, quattro mandati o senza termine, è un tema che riguarda qual è la funzione che i dirigenti pubblici devono avere, quali sono le capacità e se è così mi convince poco l'idea di collegare la funzione dirigenziale al mandato del Presidente della Regione, perché i dirigenti che vanno a gestire gli enti strumentali della Regione, certo, devono avere un rapporto fiduciario con l'Amministrazione regionale, ma devono essere lì per svolgere una funzione, svolgerla bene, a prescindere dalla durata del mandato del Presidente.

La stessa cosa vale per l'articolo 2, che ci viene presentato, appunto, come un adeguamento sulla base dell'esperienza applicativa ma che, riguardando direttamente una persona, ha un nome e un cognome: anche su questo io posso anche essere d'accordo sull'opportunità di modificare le previsioni che riguardano il trattamento economico del Garante dei diritti della persona, sulla base della valutazione che la funzione che svolge quell'organo non può essere paragonata ad una prestazione lavorativa a tutti gli effetti e che dunque abbia più senso inquadrare la prestazione come indennità per un ufficio onorario. Ma io vedo anche che la richiesta di rimborso spese per una figura che già guadagna più o meno tanto quanto un Consigliere regionale, a parte il beneficio fiscale, non ha una finalità appunto che riguarda la funzione che quell'ufficio è chiamato a svolgere. A me sembra che siano tutte questioni che potrebbero essere poste in maniera interessante alla discussione del Consiglio, ma che purtroppo in realtà arrivano qui solamente perché devono essere utilizzate per risolvere il problema personale o specifico di un ufficio.

Questo vale per tutto tranne per un articolo, assessore Calzavara, che a me preoccupa un po' di più, ed è il famoso articolo 10, cioè quello che interviene sulla disciplina dell'alienazione degli immobili. L'Ufficio Legislativo del Consiglio ha fatto una nota in cui chiederebbe di ridurre, anzi esplicitare, la riduzione dell'ambito di applicazione di questo articolo per escludere gli Enti del sistema sanitario regionale, invito che non è stato raccolto. Ma anche su questo tema, voi dite, ma sapete quanto prima si fa, se voglio vendere un immobile, a fare procedure molto più rapide? Ma come coniughiamo la necessità della semplificazione amministrativa con la coerenza del disegno programmatico che avevamo individuato e con la disciplina relativa al controllo e alla vigilanza di alcuni procedimenti amministrativi, affinché sia coerente con questa idea di semplificazione? Perché ad oggi funziona che la Giunta predispone il Piano delle alienazioni e della valorizzazione, che viene sottoposto al vaglio della Commissione consiliare e, dunque, autorizzato.

Voi, invece, con questa modifica definite un procedimento diverso, per cui gli immobili degli Istituti, degli Enti e delle partecipate non verranno più in Consiglio, per il tramite delle Commissioni, per il vaglio, per il controllo, per la vigilanza, perché l'obiettivo è velocizzare ed evitare passaggi che se per voi sono solo fastidiosi impedimenti, per noi sono l'esercizio della nostra funzione di controllo. Allora l'idea alla base di questo articolo è il concetto che avete di semplificazione, perché quando si prova a perseguire l'obiettivo di ridurre la burocrazia, troverete sempre una disponibilità da parte nostra a ragionare insieme, in particolar modo se sono semplificazioni che riguardano la vita delle imprese e dei cittadini, ma che sia chiaro che meno burocrazia non significa meno controlli, meno vigilanza, meno presenza del pubblico nei processi e nei procedimenti che riguardano i beni e servizi, di cui devono fruire le imprese e i cittadini.

Per questo dispiace che, dentro ciò che voi chiamate adeguamento ordinamentale, surrettiziamente, ogni volta facciate passare il principio per cui meno questo Consiglio regionale può controllare ciò che fate, meglio è. Lo dico non perché voglia premettere che ci sia qualcosa che fate che non va, ma che oggi ci siete voi, domani può esserci qualcun altro a esercitare questo potere e i controlli servono non tanto alle minoranze ma ai cittadini di questa Regione.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 54/2014, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 2 - Attività di governo.

1. La Giunta regionale, nell'ambito dell'indirizzo politico e amministrativo determinato dal Consiglio regionale, ai sensi degli articoli 11, 33 e 54 dello Statuto definisce e realizza gli obiettivi e i programmi di governo e di amministrazione e verifica il conseguimento dei risultati della gestione amministrativa.

2. Ai fini di cui al comma 1, alla Giunta regionale compete:

- a) la definizione di obiettivi, piani, programmi, progetti, standard e priorità, nonché la quantificazione delle risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità;
- b) l'organizzazione e il funzionamento delle strutture della Giunta regionale, ivi compresa l'assegnazione e la distribuzione delle risorse finanziarie, nonché il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture regionali;
- c) l'adozione degli atti di indirizzo per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle strutture della Giunta regionale, nonché degli enti, agenzie, aziende o altri organismi;

- d) l'adozione degli atti di indirizzo e delle disposizioni operative per la formazione, redazione e adozione degli atti amministrativi;
 - e) le funzioni di vigilanza e controllo sulle strutture della Giunta regionale, nonché sugli enti, agenzie, aziende o altri organismi;
 - f) la definizione dei criteri per l'assegnazione a terzi di risorse e di altri vantaggi economici di qualunque genere e per il rilascio di autorizzazioni, concessioni od altri analoghi provvedimenti;
 - [g] l'autorizzazione all'indizione, da parte delle strutture competenti, delle procedure di evidenza pubblica, con particolare riferimento alla scelta del contraente, al criterio di selezione delle offerte ed agli elementi essenziali del contratto;]
 - h) la definizione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi;
 - i) il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all'amministrazione regionale;
 - l) la determinazione degli elementi essenziali del contratto, del trattamento economico, delle clausole di risoluzione anticipata e delle cause di incompatibilità in ragione dell'esclusività dell'incarico prestatato, relativamente al Segretario generale della programmazione, al Segretario della Giunta regionale, al Direttore della Presidenza, all'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale e ai Direttori di Area. Il trattamento economico è concordato tra le parti assumendo come limite massimo quello previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica;
 - m) l'autorizzazione al Presidente della Giunta regionale a rappresentare in giudizio l'amministrazione nei processi e nei giudizi a tutela degli interessi regionali;
 - n) la promozione della cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità, assumendo i conseguenti provvedimenti attuativi in recepimento dei principi contenuti nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
 - o) ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti.
3. Nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dall'ordinamento, il Presidente della Giunta regionale promuove e coordina l'attività dei membri della Giunta regionale in ordine agli atti che riguardano l'azione di governo e, in particolare, agli affari loro affidati in via temporanea o permanente."

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 22/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 10 - Incompatibilità.

1. Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi statali, non possono ricoprire gli incarichi di cui all'articolo 1 coloro che ricoprono la carica di tesoriere e/o segretario amministrativo a livello locale, provinciale, regionale, nazionale in partiti politici, movimenti politici, associazioni e sindacati.

2. Nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1, la nomina o la designazione è inefficace se il nominato o il designato, al momento dell'accettazione non ha fatto cessare la situazione medesima.

3. Il sopravvenire delle situazioni di incompatibilità nel corso degli incarichi comporta la decadenza dagli incarichi stessi qualora entro il termine di venti giorni non sia rimossa la causa delle incompatibilità. La decadenza è pronunciata dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale secondo le rispettive competenze nella nomina o designazione.

4. *Fatta salva la possibilità di nomina o designazione, per un terzo mandato, dei componenti dell'organo di amministrazione di una società di capitali*, nessuno può essere nominato o designato nel medesimo incarico per più di due mandati. E' consentito un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per cause diverse dalle dimissioni.

5. Al Difensore civico, di cui alla legge regionale n. 28/1988 e al titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori di cui alla legge regionale n. 42/1988 si applica la disciplina stabilita rispettivamente dall'articolo 5 della legge regionale n. 28/1988 come sostituito dall'articolo 51 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 e dall'articolo 5 della legge regionale n. 42/1988 come sostituito dall'articolo 52 della legge regionale n. 6/1996. Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 e il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 .".

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 53 della legge regionale n. 53/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 53 - Trattamento economico del personale delle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari.

1. Ai responsabili delle segreterie dei vicepresidenti e dei consiglieri segretari dell'Ufficio di presidenza di cui all'articolo 44 è attribuito per la durata dell'incarico il trattamento economico pari al trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa. Per la legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai responsabili delle segreterie dei vicepresidenti e dei consiglieri segretari dell'Ufficio di presidenza di cui all'articolo 44 è attribuito per la durata dell'incarico il trattamento economico pari alla media dei trattamenti economici previsti per i dirigenti d'ufficio del Consiglio regionale.

2. Al responsabile della segreteria del portavoce dell'opposizione di cui all'articolo 45, compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa.

3. Al vicario del Capo di Gabinetto, individuato fra il personale di categoria D, compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa.

4. Ai responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari, per la durata dell'incarico, spetta il trattamento economico pari alla media dei trattamenti economici previsti per i dirigenti d'ufficio del Consiglio regionale. *Al responsabile del gruppo consiliare con incarico formale di coordinamento funzionale di almeno tre gruppi o di almeno due gruppi a cui aderisce un minimo di 20*

consiglieri, costituitisi in intergruppo ai sensi dei rispettivi regolamenti interni di cui all'articolo 23 del regolamento del Consiglio regionale può essere attribuito, su richiesta del Presidente dell'intergruppo, il trattamento economico pari a quello previsto dal comma 6 dell'articolo 43.

4 bis. Nei gruppi consiliari composti da uno, da due o da tre consiglieri, il trattamento economico del responsabile, per la durata dell'incarico può essere stabilito in misura ridotta rispetto al trattamento economico previsto dal comma 4 dell'articolo 53 dell'importo sufficiente a finanziare il costo delle altre unità di personale di cui intende avvalersi il Presidente del gruppo, ferma restando la dotazione organica di cui alla tabella 4 dell'allegato B con corrispondente riduzione dell'orario di lavoro.

4 ter. Per i gruppi consiliari composti da 4 e da 5 consiglieri il trattamento economico di cui al comma 4 dell'articolo 53 del responsabile del gruppo consiliare individuato fra personale proveniente da ruoli regionali o di enti regionali di cui all'articolo 60 dello Statuto, può essere ridefinito, su richiesta del Presidente del gruppo e con corrispondente riduzione dell'orario di lavoro, nella sola misura necessaria, e comunque non inferiore all'80 per cento, a consentire il pieno utilizzo della quota di risorse di spesa di personale assegnata per il personale a tempo determinato e ferma restando la dotazione organica di cui alla tabella 4 dell'allegato B.

5. Per i gruppi consiliari costituiti da almeno cinque consiglieri e fino a dieci, il presidente del gruppo può individuare fra il personale di categoria D, un responsabile vicario cui compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa. Nei gruppi con almeno undici consiglieri il presidente del gruppo può individuare un responsabile vicario cui compete il trattamento economico minimo di dirigente preposto alla direzione di ufficio; il conferimento degli incarichi di responsabile vicario nei gruppi con almeno undici consiglieri, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

6. Al restante personale delle segreterie dei gruppi consiliari, del Gabinetto del Presidente, delle segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza e del portavoce dell'opposizione e su indicazione dei rispettivi responsabili, è corrisposto mensilmente, per la peculiarità della attività svolta e ad esclusione di ogni altro beneficio economico, uno specifico emolumento integrativo delle voci stipendiali fisse e continuative, reso disponibile nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio e determinato nel limite minimo e massimo dall'Ufficio di presidenza, tenendo anche conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro per il personale del Consiglio regionale del Veneto.

7. All'intero trattamento economico fondamentale dirigenziale previsto dal presente articolo, si applica la disciplina prevista dal primo periodo del comma 10 ter dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione".

Nota all'articolo 6

- La rubrica e il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 15/2019, come modificati dalla presente legge, sono i seguenti:

"Art. 14 - Trattamento economico del direttore di enti regionali e deleghe di funzioni.

1. Fatti salvi i diversi limiti previsti dalle rispettive leggi istitutive e quelli fissati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata regionale per la dirigenza dell'Area delle Funzioni locali, il trattamento economico complessivo del direttore di enti regionali, economici o non economici, la cui definizione è di competenza regionale, non può superare quello massimo riconosciuto al direttore generale di aziende o enti del servizio sanitario nazionale.

1 bis. Al fine di garantire l'efficienza dell'attività amministrativa, anche in relazione alla sua complessità ed agli obiettivi da conseguire, gli enti regionali di cui al comma 1, nell'ambito dei rispettivi regolamenti organizzativi sottoposti al controllo ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali" e dell'articolo 15, comma 3, lettera a) della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)" o comunque sottoposti al controllo dell'amministrazione regionale secondo le rispettive leggi di settore, possono prevedere la delega da parte del direttore di proprie funzioni ad altro dirigente del medesimo ente regionale, che assume la denominazione di Vicedirettore, in analogia a quanto previsto dall'articolo 9, comma 5 bis, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"".

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 40/2018, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

"Art. 2 - Modello organizzativo.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire l'intera partecipazione della società Ferroviaria Servizi s.r.l., detenuta dalla società a partecipazione totalitaria regionale Sistemi Territoriali S.p.A., con contestuale ridenominazione della società Ferroviaria Servizi S.r.l. in "Infrastrutture Venete S.r.l."

2. La società "Infrastrutture Venete S.r.l." agisce [in regime di in house providing,] in conformità alla disciplina di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

3. I componenti l'organo di amministrazione e di controllo della società "Infrastrutture Venete S.r.l.", individuati in conformità all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono nominati secondo le procedure e le modalità indicate dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 24/2014, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Disciplina delle società controllate.

1. Alle società controllate, anche indirettamente, dagli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 2, si applica *l'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39* “Norme in materia di società regionali”.”.

Nota all'articolo 9

- La rubrica e il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 47/2012, come modificati dalla presente legge, sono i seguenti (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 18 - Disposizioni di carattere generale per gli enti strumentali [e le società partecipate].

1. Gli enti, aziende ed agenzie regionali, anche economici o con personalità giuridica di diritto privato, ove non già costituiti in forma monocratica, devono ridurre gli organi di amministrazione e di controllo in misura non superiore a cinque componenti e gli organi del collegio dei revisori in misura non superiore a tre componenti, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 2010 e dall'articolo 22, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge n. 214 del 2011. Tale riduzione si applica a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, previo adeguamento dello Statuto. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

[2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2447 del codice civile, non possono essere effettuati aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciate garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 19, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 2010.]”.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2018, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Iniziative regionali di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove e sostiene all'interno del territorio regionale:

- a) le iniziative culturali, di informazione, di sensibilizzazione, di ricerca, di formazione e educazione in materia di diritti umani, di libertà fondamentali dell'uomo e di cooperazione allo sviluppo sostenibile, anche in ambito scolastico;
- b) la raccolta, sistematizzazione e diffusione di studi, ricerche, pubblicazioni, audiovisivi e documenti prodotti in sede regionale, nazionale e internazionale, anche in collegamento con altre banche dati, riguardanti i settori della promozione e protezione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile;
- c) la banca dati degli organismi operanti in Veneto in materia di diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile;
- d) la partecipazione dei soggetti individuati dall'articolo 23 della legge 11 agosto 2014, n. 125 “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”, aventi sede nel territorio regionale, a progetti in materia di cooperazione allo sviluppo, negli ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS) di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 2014, n. 125, ivi inclusa la partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea.

d bis) la partecipazione a progetti di cooperazione internazionale attuati in collaborazione con enti territoriali di Stati esteri, organizzazioni internazionali, organizzazioni intergovernative e relative agenzie.

1 bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione attua iniziative di partenariato territoriale coerentemente con quanto previsto dagli articoli 9 e 25 della legge 11 agosto 2014, n. 125 “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.”.”.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 7/2011, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 16 - Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare.

1. Al fine di far fronte alle esigenze finanziarie nei settori strategici della politica regionale, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre un piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto [e degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti,] i quali non siano essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati.

2. *Tutte le operazioni di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà degli enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, sono sottoposti al controllo e vigilanza della Giunta regionale secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali” o dalle disposizioni sul controllo da parte dell'amministrazione regionale inserite nelle rispettive leggi di settore.*

2 bis. *Le alienazioni di beni immobili di proprietà regionale in favore di altri enti pubblici non economici per il perseguimento delle finalità istituzionali di questi ultimi sono autorizzate dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, anche se non comprese nel piano di valorizzazione e/o alienazione di cui al comma 1 e suoi successivi aggiornamenti.*

3. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale presenta le linee del piano di cui al comma 1 alla competente commissione consiliare che esprime un parere entro trenta giorni. Il parere previsto dall' articolo 7, comma 2 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 deve essere espresso entro il termine perentorio di giorni trenta dalla trasmissione alla competente Commissione consiliare della deliberazione di Giunta regionale di adozione o aggiornamento del Piano. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

3 bis. La Giunta regionale è autorizzata, in ipotesi di conclusione negativa dei procedimenti d'asta pubblica, a procedere alla dismissione dei beni inseriti nel Piano di valorizzazione e/o alienazione, mediante il ricorso alternativo a:

- a) conferimento del bene a fondi immobiliari, nel rispetto della normativa di settore;
- b) trasferimento del bene a titolo di parziale corrispettivo del prezzo dovuto, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante tra l'altro, disposizioni in materia di partenariato pubblico privato;
- c) locazione di scopo, altrimenti denominata "rent to buy", ai sensi dell'articolo 23 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.", come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164.

3 ter. Laddove il ricorso agli strumenti di cui al comma 3 bis non sia possibile, la Giunta regionale, all'esito dell'istruttoria da parte della struttura regionale competente per materia, potrà autorizzare il ricorso a procedure di trattativa diretta al miglior prezzo di pronto realizzo. In tal caso il valore da porre a base del conferimento nel caso di trattativa diretta non potrà essere inferiore oltre il 25 per cento del valore attribuito allo stesso, tramite perizia di stima.

3 quater. Le perizie di stima degli immobili oggetto di valorizzazione e/o alienazione e/o permuta e i loro aggiornamenti possono essere affidati all'Agenzia del territorio o all'Agenzia del demanio o a tecnico abilitato dipendente o a professionista esterno.

3 quinquies. Ad avvenuta approvazione del piano di cui al comma 1, gli enti pubblici o soggetti privati possono, in relazione ai beni compresi nel piano per i quali non sia ancora stata avviata una delle procedure di alienazione ad evidenza pubblica, ovvero la stessa sia andata deserta, presentare una proposta irrevocabile di acquisto garantita, avente validità non inferiore a duecento-quaranta giorni, che è sottoposta ad esame di congruità da parte di uno dei soggetti di cui al comma 3 quater, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della proposta medesima, avuto riguardo alla tipologia di immobile e all'andamento del mercato.

3 sexies. Nel caso in cui il valore indicato nella proposta di acquisto di cui al comma 3 quinquies risulti congruo, il medesimo costituirà base d'asta ai fini dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica. Qualora il pubblico incanto sia andato deserto la Regione può alienare il bene al soggetto che ha presentato la proposta irrevocabile d'acquisto.

4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18.

4 bis. Nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa ed in conformità alle disposizioni previste per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, la Giunta regionale provvede a disciplinare le procedure concorsuali di vendita previste dal presente articolo, anche con modalità telematiche, disciplinando, in particolare, le forme di garanzia di cui al comma 3 quinquies, avuto riguardo alla natura ed al valore dei beni da alienare.

4 ter. La Giunta regionale può permutare immobili di proprietà regionale, anche non inclusi nel Piano di cui al presente articolo, con altri immobili pubblici o privati quando la particolare situazione dei beni renda la permuta conveniente in relazione a specifiche, contingenti e/o indifferibili esigenze funzionali, alla specificità dei beni permutati ed all'interesse pubblico dell'operazione. La permuta è effettuata a trattativa diretta con il proprietario del bene permutando.

5. Le risorse derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate prioritariamente al finanziamento degli interventi di razionalizzazione delle sedi istituzionali della Giunta regionale, dei suoi organi, degli uffici operativi e della connessa logistica, nonché per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare regionale.

6. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre uno studio di fattibilità propedeutico alla redazione del piano di valorizzazione e/o alienazione di cui al comma 1.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, quantificati in euro 50.000,00 per il 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0029 "Attività di supporto al ciclo della programmazione" del bilancio di previsione 2011."

4. Strutture di riferimento

Art. 1 - Segreteria della Giunta regionale

Art. 2 - Segreteria generale del Consiglio regionale

Artt. 3, 7, 8, 9, 10 - Direzione partecipazioni societarie ed enti regionali

Art. 4 - Direzione enti Locali, procedimenti elettorali, grandi eventi

Art. 5 - Servizio amministrazione bilancio e servizi informatici del Consiglio regionale

Art. 6 - Area risorse finanziarie, strumentali, ICT ed enti locali

Art. 11 - Direzione relazioni internazionali

Art. 12 - Direzione gestione del patrimonio